

**CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE
PER DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI
FABBRICATI
REGIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**




C / S L
F I S A S C A T

FEDERAZIONE LAVORATORI
COMMERCIO TURISMO SERVIZI

Federazione Territoriale
Via Madama Cristina, 50 - 10125 Torino
Tel. 011 - 6520201
Fax. 011 - 6520561

TESTO UFFICIALE

1° MAGGIO 2009 – 31 DICEMBRE 2011



**CONTRATTO INTEGRATIVO
PER DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI
DELLA REGIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**

Ad integrazione del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati stipulato in data 21 aprile 2008 - Roma, oggi 20 maggio 2009, in Torino presso la sede dell'APE Confedilizia - Torino, Via Alberto Nota, 3, fra:

APE CONFEDILIZIA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

rappresentata dal signor Erasmo Besostri, Presidente APE Torino e dai signori: Lelio Casale, Gianfranca Rovella, Pier Franca Santoro, componenti la Commissione Regionale

FILCAMS-CGIL

del Piemonte rappresentata dal Segretario Generale signor Giovanni Ciarlo, e dal signor Cosimo Destefano;
della Valle d'Aosta rappresentata dal Segretario Generale signor Guido Zanardi

FISASCAT-CISL

del Piemonte rappresentata dal Segretario Generale signor Irmo Caretti, dal Segretario Regionale signor Bruno Cordiano, e dal signor Roberto Ranieri;
della Valle d'Aosta rappresentata dal Segretario Generale signor Giorgio Piacentini e Cecilia Andriolo

UILTuCS-UIL

del Piemonte rappresentata dal Segretario Generale signor Giannantonio Pezzetta, dai signori M. Rita Giardina e Riccardo Bassi, dal Responsabile dell'Ufficio vertenze e Contenziosi Renato Foggetti;
della Valle d'Aosta rappresentata dal Segretario Generale signor Raffaele Statti.

SAVT

rappresentata dal Segretario Regionale signor Piero Epiney.

è stato stipulato il presente Contratto Integrativo per i dipendenti da proprietari di fabbricati delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta.

RELAZIONI SINDACALI

Le Parti procederanno a confronti, di norma annuali, per esaminare l'evoluzione del settore sul piano dell'occupazione qualitativa e quantitativa, sul piano delle competenze professionali e delle nuove tecnologie attribuite alla professione del portiere, sul versante dei fabbisogni formativi professionali e della sicurezza. Tali confronti potranno essere anticipati su richiesta motivata di una delle Parti.

1) ORARIO DI LAVORO

1.1- Per le categorie A2 e A4 la scelta dell'orario dovrà essere concordata per iscritto dall'Amministratore e dal Portiere, i quali potranno variare il

nastro orario fissato nel CCNL dalle ore 7 alle 20, anticipandone l'inizio alle ore 6 o posticipandone il termine alle ore 21, ovviamente sempre nel rispetto del limite giornaliero delle 11 ore di riposo consecutive.

- 1.2- Nel rispetto di alcune consuetudini locali, che prevedono il sabato pomeriggio non lavorativo, le parti concorderanno una ripartizione dell'orario settimanale che tenga conto di tale consuetudine. Nei casi dove il contratto individuale, antecedente al 4-12-2003, già prevedeva la mezza giornata libera al sabato, questa dovrà essere mantenuta quale condizione di miglior favore.

2) REPERIBILITA'

- 2.1- Oltre all'Amministratore del condominio possono essere preposti alla chiamata un massimo di tre persone, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al portiere.
- 2.2- Ad integrazione di quanto già detto nel CCNL, si specifica comunque che la chiamata deve rientrare nel nastro orario concordato per iscritto tra Amministratore e Portiere.
- 2.3- Le ore d'intervento dovranno essere godute in compensazione in un arco temporale di tre mesi, con scadenze trimestrali: marzo, giugno, settembre, dicembre di ogni anno. Le stesse saranno evidenziate nel listino busta paga.
- 2.4- Per ogni intervento effettuato durante il periodo di reperibilità, sarà riconosciuto al portiere, oltre quanto già previsto, una ulteriore somma forfetaria di € 20,00.

3) FERIE

- 3.1- Il periodo di godimento delle ferie è inteso nel rispetto delle modalità di usufruzione previste dal CCNL. Tale periodo è esteso ai mesi estivi e nello specifico: sino al 14 luglio e dal 20 agosto. Qualora vi sia accordo tra il condominio ed il portiere sul godimento dell'intero periodo di ferie, ne è possibile l'usufruzione anche nei periodi dell'anno esclusi dall'art. 79 del CCNL vigente.
- 3.2- E' altresì consentita l'usufruzione dell'intero periodo di ferie in un'unica soluzione per i lavoratori stranieri che intendano goderle nel loro paese d'origine.
- 3.3- Il periodo di ferie dovrà essere confermato con risposta scritta entro 2 mesi dal ricevimento della richiesta.

4) INDENNITA' E RIMBORSI

Si riconoscono le seguenti indennità:

- 4.1- Per la pulizia del marciapiede esterno al fabbricato, con comunicazione scritta al portiere della superficie interessata, € 0,08/mq per 13 mensilità
- 4.2- Per la spalatura neve:
€ 0,07/mq per 13 mensilità fino a 500 mq
€ 0,08/mq per 13 mensilità oltre 501 mq
- 4.3- Per la movimentazione dei contenitori rifiuti, ove questa sia richiesta dal Condominio ed accettata dal portiere, relativamente alla raccolta differenziata è istituita una indennità per la prestazione del servizio di € 25,00 mensili per 13 mensilità ed un importo mensile per 13 mensilità pari ad € 1,50 per contenitore movimentato.
- 4.4- Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 21 vigente CCNL, per la sorveglianza degli ingressi secondari, ove questa sia richiesta, per i quali i condomini sono in possesso delle chiavi di accesso, si istituisce una indennità pari ad € 12,00 mensili per 13 mensilità per ogni ingresso oltre a quello principale.
- 4.5- Per il cambio delle lampadine, quale condizione pregressa di maggior favore e sempre che sia effettuata nelle condizioni di massima sicurezza, € 0,25 per ogni cambio
Il portiere può rifiutarsi di eseguire l'operazione ogni qualvolta ritenga non siano rispettate le norme di sicurezza.


- 4.6 Per le spese telefoniche, qualora sia richiesta dal condominio il possesso da parte del portiere della telefonia fissa, allo stesso verrà riconosciuta un'indennità di € 10,00 mensili per 13 mensilità ed inoltre verrà rimborsato il 50% delle spese fisse e tasse.
Poiché di norma il telefono fisso è intestato al portiere, nel caso di cambio d'utenza, la spesa sarà a carico del condominio.

Per quanto attiene la telefonia mobile, l'apparecchio deve essere fornito dal condominio e deve servire al portiere per le chiamate di reperibilità; qualora il condominio decida di annullare l'utilizzo della telefonia fissa, sostituendola esclusivamente con quella mobile, il condominio oltre all'apparecchio fornirà al portiere scheda prepagata di € 20,00 mensili. Inoltre, in caso di scheda a contratto (al posto della prepagata), le spese e le tasse saranno a carico del condominio.

- 4.7- Per l'aggravio delle normali pulizie in caso di interventi straordinari sull'immobile come le ristrutturazioni dello stesso, compresi i singoli alloggi, o in caso di traslochi, al portiere sarà riconosciuta una somma forfetaria di € 3,00 per ogni giornata di effettiva attività dei terzi preposti ai suddetti interventi.

- 4.8- La tassa rifiuti è a totale carico del portiere, salvo casi pregressi di maggior favore già concordati dall'Amministratore e dal Portiere.

Rox



5) COMPETENZE DEL PORTIERE

- 5.1- La conduzione dell'autoclave (cuscino d'aria), la rimozione o la pulizia dei graffiti, non sono lavori da attribuirsi alle competenze del Portiere.
- 5.2- Al Portiere dovranno essere fornite le apparecchiature ed il materiale per le pulizie idonei alle prestazioni richieste. In caso di parere discordante tra il condominio ed il portiere su tale idoneità, su richiesta di una delle due parti o di entrambe, deciderà in modo insindacabile la commissione paritetica regionale.
- 5.3- Saranno promossi corsi di formazione sperimentali per primi interventi e comportamenti da parte del portiere in caso di incendio e di pronto soccorso, affinché possa essere tale esperienza laboratorio significativo per la normazione della materia a livello nazionale, incluso il corrispettivo economico relativo a detto servizio.
- 5.4 -In osservanza al ricorrente richiamo della normativa in essere al rispetto della Sicurezza sul Lavoro, si considera obbligatoria la partecipazione del portiere al corso ISPELS, con rilascio del relativo attestato d'idoneità, secondo quanto previsto all'art. 19 – comma 4 – lettera l) del CCNL, relativo alla manovra a mano sull'ascensore per interventi di emergenza, salvo espresso rifiuto scritto da parte del portiere. Per ogni intervento di emergenza sarà riconosciuta al portiere, oltre a quanto già previsto dalle tabelle retributive del CCNL, un bonus pari a € 20,00.

6) ALLOGGIO DI SERVIZIO E GUARDIOLA

- 6.1- La manutenzione ordinaria dell'alloggio e della guardiola è a carico del portiere.

La manutenzione straordinaria (imbiancatura ogni 4 anni, sostituzione apparecchi, aggiornamento impiantistica, ecc.) è a carico del condominio.

Qualora si dovesse verificare, che il condominio non adempia quanto sopra previsto a suo carico, dopo tre mesi dalla scadenza dei 4 anni dall'ultima imbiancatura o dall'esigenza di aggiornamento dell'impiantistica o dopo quindici giorni dalla richiesta del portiere di sostituire un apparecchio non più funzionante, il portiere potrà provvedere per proprio conto ed il condominio dovrà rimborsargli le spese sostenute alla presentazione della documentazione comprovante le stesse, senza che possano essere contestate.

- 6.2- Circa l'accesso e/o la domiciliazione nell'alloggio di servizio del Portiere da parte dei sostituti, si ribadisce, a chiarimento di quanto già detto nel CCNL, che è consentito solo ed esclusivamente con l'esplicito consenso del Portiere stesso.

- 6.3- E' obbligo, da parte dell'Amministratore, dotare il Portiere del regolamento di condominio e delle planimetrie in scala dello stabile.

7) QUOTE ASSOCIATIVE SINDACALI

La trattenuta in busta paga della quota associativa viene effettuata su richiesta scritta del lavoratore tramite apposita delega d'iscrizione.

L'importo della quota associativa viene trattenuto mensilmente e rimesso al Sindacato di pertinenza con cadenza semestrale, con relativa distinta esplicativa, contenente nominativi ed importi.

Quanto sopra farà capo alla responsabilità dell'Amministratore e/o della Proprietà.

Quanto previsto dal presente articolo è operativo dal 1 gennaio 2005.

8) BUSTA O LISTINO PAGA

- 8.1- Per ragioni di chiarezza e trasparenza si ricorda che busta o listino paga devono evidenziare tutte le voci e istituti che concorrono a definire la retribuzione del lavoratore, indicando chiaramente competenze e trattenute.

- 8.2- Le Parti potranno stabilire la definizione di un modello standard di listino o busta paga.

- 8.3- La tredicesima mensilità dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 15 del mese di dicembre.

- 8.4- Gli importi retributivi definiti dal presente contratto integrativo sono da intendersi al lordo delle ritenute di Legge.

9) ORGANI PARITETICI TERRITORIALI

In sostituzione degli Organismi già costituiti, le Parti concordano di istituire e dare operatività ai seguenti Organi Regionali:

ENTE BILATERALE REGIONALE del Piemonte e della Valle d'Aosta, eventualmente articolato in sportelli provinciali, orientato verso attività equivalenti a quelle previste per l'Ente Nazionale, con particolare riferimento ai problemi inerenti la sicurezza e la formazione professionale, considerate le costanti evoluzioni delle competenze e degli strumenti relativi alla professione.

Nell'ambito dell' E.B.R. saranno altresì costituite:

la **Commissione Paritetica Regionale**, finalizzata prevalentemente alla promozione della corretta applicazione sia del CCNL sia del presente C.I.;

g

Rey

g

B

g

h

del

del

le **Commissioni Provinciali di conciliazione e arbitrato**, finalizzate alla soluzione dei contenziosi.

La struttura e le funzioni operative dell' ENTE e delle Commissioni di cui sopra verranno definite dalle Parti firmatarie del presente accordo, con un apposito regolamento all'atto dell'effettiva loro costituzione.


10) Sono fatte salve tutte le condizioni di miglior favore in essere al momento della stipula del presente contratto.

11) DECORRENZA E DURATA

Il presente Contatto Integrativo del Piemonte e della Valle d'Aosta ha validità 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2011 e decorrerà dal 1° maggio 2009 e scadrà il 31 dicembre 2011. Qualora non sia data disdetta entro tre mesi dalla scadenza, il Contratto si intenderà prorogato di un anno e così di seguito. In ogni caso il presente Contratto avrà vigenza sino alla definizione di un nuovo Contratto Regionale.

Torino, 20 maggio 2009.


APE CONFEDILIZIA




Francesco Sartor

Roberto Marchi

FILCAMS-CGIL



FISASCAT-CISL



UILTUCS/UIL

